



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 novembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0204(COD)**

**9890/2/20
REV 2 ADD 1**

**JUSTCIV 85
EJUSTICE 60
COMER 70
CODEC 674
PARLNAT 115**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o
comunicazione degli atti") (rifusione)

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 4 novembre 2020

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di revisione in oggetto¹ e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento. La proposta è fondata sull'articolo 81 ("Cooperazione giudiziaria in materia civile"), paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.
2. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti è uno strumento importante per la cooperazione giudiziaria europea. Esso fornisce il quadro per la trasmissione degli atti in materia civile o commerciale tra gli Stati membri. La proposta di revisione è intesa ad adattare i meccanismi di cooperazione e gli iter di trasmissione previsti dal regolamento vigente ai progressi tecnici offerti dalla digitalizzazione e dall'uso delle tecnologie informatiche. In particolare, la proposta della Commissione prevede la creazione di un sistema informatico decentrato da utilizzare obbligatoriamente per lo scambio di richieste e atti tra le autorità degli Stati membri. Un altro importante obiettivo basato sullo sviluppo delle tecnologie informatiche è rafforzare i meccanismi di notificazione e comunicazione transfrontaliera diretta consentendo la notificazione e comunicazione per via elettronica sicura, assicurando nel contempo garanzie procedurali per le parti.
3. Il 17 ottobre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere² sulla proposta in oggetto e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (proposta sull'assunzione delle prove). Il CESE ritiene che entrambe le proposte siano in linea con la strategia per il mercato unico digitale in relazione alla pubblica amministrazione in rete (*e-government*), soprattutto per quanto riguarda la necessità di prendere misure per modernizzare la pubblica amministrazione e realizzare l'interoperabilità attraverso le frontiere.

¹ Doc. 9622/18.

² Doc. 14013/18.

4. Il 13 febbraio 2019, con 563 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti, con 64 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il 13 settembre 2019 il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato il parere 5/2019 in merito a tale proposta e alla proposta sull'assunzione delle prove³.
6. Al Consiglio GAI di giugno 2019 i ministri hanno convenuto che la cooperazione giudiziaria tra autorità nel contesto del regolamento in oggetto e del regolamento sull'assunzione delle prove dovrebbe basarsi su un sistema informatico decentrato sicuro che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi.
7. Il nuovo regolamento proposto prevede che la Commissione sia responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento. Poiché la proposta originaria della Commissione non conteneva alcuna scheda finanziaria sulla potenziale incidenza sul bilancio dell'UE, la presidenza, in cooperazione con la Commissione e in linea con l'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, del regolamento finanziario dell'UE⁴, ha preparato una scheda finanziaria indicativa⁵ che illustra l'incidenza finanziaria stimata degli emendamenti sul bilancio.
8. Il 2 e 3 dicembre 2019 il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un orientamento generale sulla parte normativa del regolamento proposto e ha chiesto che siano ultimati quanto prima a livello tecnico i lavori sui restanti considerando e gli allegati⁶. Nel febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale supplementare⁷.

³ Doc. 12245/19.

⁴ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁵ Doc. 14427/19.

⁶ Docc. 14599/19 ADD1, ADD2.

⁷ Doc. 5722/20.

9. A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda ha deciso di partecipare alla proposta in oggetto⁸. In applicazione del protocollo (n. 22) dei trattati sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte.
10. In base all'orientamento generale di dicembre 2019 e febbraio 2020, la presidenza ha avuto contatti con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo rapido in seconda lettura.
11. Il 29 gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 si sono svolti due triloghi durante i quali i rappresentanti della presidenza per gli Stati membri e del Parlamento europeo hanno avuto l'opportunità di illustrare i punti cardinali delle rispettive posizioni e valutare le possibilità di giungere a un compromesso. Dalle discussioni è emersa una notevole convergenza di opinioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a un progetto di pacchetto di compromesso⁹.
12. Durante il secondo trilogio è stato inoltre convenuto, con il sostegno della Commissione, che il regolamento proposto sulla notificazione e la comunicazione degli atti dovrebbe essere presentato e adottato sotto forma di rifusione del vigente regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti.
13. Il 22 luglio 2020 il Coreper (seconda parte) ha confermato il testo di compromesso relativo alla rifusione, in vista di un accordo con il Parlamento europeo¹⁰.

⁸ L'Irlanda ha deciso di partecipare il 23 ottobre 2018 (cfr. doc. 13482/18). A norma del medesimo protocollo anche il Regno Unito ha deciso di partecipare, il 26 ottobre 2018 (cfr. doc. 13622/18).

⁹ Doc. 9248/20.

¹⁰ Doc. 9678/20 + ADD 1.

14. Il 10 settembre 2020 il pacchetto di compromesso relativo alla rifusione è stato approvato dalla commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo. Il 30 settembre il presidente della commissione JURI ha indirizzato una lettera al presidente del Coreper (seconda parte) per informarlo che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento europeo nella forma che figura nell'allegato della lettera¹¹, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento europeo.

II. OBIETTIVO

15. Questo regolamento (rifusione) è inteso a migliorare l'efficienza e la rapidità della notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'Unione sfruttando i vantaggi della digitalizzazione al fine di semplificare e snellire le procedure per la trasmissione delle richieste e per la notificazione e comunicazione dirette. Esso garantirà una maggiore certezza del diritto, contribuendo in tal modo a evitare ritardi e costi indebiti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, oltre ad incentivare cittadini e imprese a ricorrere maggiormente alle operazioni transfrontaliere.
16. La proposta mira a digitalizzare la trasmissione delle richieste di notificazione e comunicazione degli atti tra le autorità competenti dei differenti Stati membri. A tal fine, il regolamento prevede la creazione di un sistema informatico decentrato. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo – conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita – del software di implementazione di riferimento, che gli Stati membri dovrebbero poter applicare in luogo di un sistema informatico nazionale.

¹¹ Doc. 11357/20.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. CONTESTO PROCEDURALE

17. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura"). Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra i due colegislatori, con il sostegno della Commissione.

B. SINTESI DELLE PRINCIPALI QUESTIONI

18. Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- Gli Stati membri forniscono assistenza nel determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
- Tutte le comunicazioni e lo scambio di atti dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio basato su e-CODEX. Esso prevede inoltre che tali comunicazioni e scambi siano effettuati nel debito rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. L'uso dei mezzi di comunicazione tradizionali dovrebbe avvenire solo in caso di guasti del sistema informatico o in altre circostanze eccezionali.
- I meccanismi di notificazione e comunicazione transfrontaliera diretta dovrebbero essere rafforzati consentendo la notificazione o comunicazione per via elettronica tra gli Stati membri, assicurando nel contempo garanzie procedurali per le parti.
- Emendamenti alla norma sul rifiuto di ricevere l'atto in ragione della lingua.

IV. CONCLUSIONE

19. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il pacchetto di compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
20. Come indicato sopra al punto 14, tale pacchetto di compromesso è stato confermato da una lettera del presidente della commissione giuridica del Parlamento europeo indirizzata al presidente del Coreper (seconda parte) il 30 settembre¹².
21. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento contribuirà in modo significativo ad aumentare l'efficienza e la rapidità della notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti sfruttando i vantaggi della digitalizzazione.

¹² Cfr. doc. 11357/20.